

N. R.G. 1735/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1735/2022** promossa da:

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. AMATUCCI
ALESSANDRA giusta procura in atti;

ATTORE

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____
 _____ giusta procura in atti;

CONVENUTO

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato [REDACTED] adiva l'intestato al fine di sentir accertata l'entità delle lesioni allo stesso procurate da [REDACTED], con un'arma da taglio, a seguito della colluttazione avvenuta in data 10.07.2020 in Ascoli Piceno ed ottenere la condanna del resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.

L'attore spiegava che il convenuto, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 126 del 13.07.2021, veniva condannato per il reato di cui agli artt. 56, 575, 576 e 61 n.1 c.p. ad un anno di reclusione e al risarcimento del danno in favore della persona offesa da liquidarsi in separato giudizio, con la concessione di una provvisoria di euro 3.000,00. Tale pena veniva successivamente aggravata ad anni uno e mesi quattro di reclusione dalla sentenza n. 476 del 21.03.2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona.

Chiedeva, dunque, in questa sede civile “*Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: nel merito e in via principale: preso atto dell’accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. [REDACTED] per i danni patiti da [REDACTED] contenuto della sentenza n.126/2021 del Tribunale penale di Ascoli Piceno e della sentenza della Corte di Appello di*

Ancona n.476/2022 quanto ai fatti avvenuti in data 10/7/2020 in Ascoli Piceno, allorquando “per motivi di gelosia nei confronti di [REDACTED], imbastendo una colluttazione con [REDACTED] e sferrandogli due coltellate, una alla scapola e l'altra al petto, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante di avere agito per motivi abbieetti o futili”, condannare - ex artt. 2043 c.c. il medesimo Sig. [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. [REDACTED] quantificati in complessivi €69.678,65 per i titoli di cui in premessa, ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo; in ogni caso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio”.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], contestando in fatto ed in diritto tutto quanto sostenuto dall'attore sia nell'an che nel quantum; affermava che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, in sede penale il reato era stato derubricato nel reato di lesioni e che la sentenza non era ancora passata in giudicato, pendendo il giudizio di Cassazione. Affermava, poi, la necessità che il fatto fosse rivalutato nella presente sede civilistica posto che il giudice penale non aveva tenuto conto del concorso colposo della vittima. Nell'an riteneva la richiesta sproporzionata rispetto al danno subito e concludeva chiedendo “nel merito, respingere la domanda avanzata da [REDACTED] in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, in subordine ed in caso di accertamento della responsabilità del [REDACTED], accertare e dichiarare il concorso del [REDACTED] nella causazione del danno riportato dallo stesso nell'evento del 10.07.2020 ovvero la compartecipazione attiva dello stesso nella colluttazione avuta tra [REDACTED] e [REDACTED] e per l'effetto ridurre proporzionalmente in base al grado di corresponsabilità, il danno che eventualmente risulta riportato dal [REDACTED], in estremo subordine ritenere soddisfattiva la somma di euro 3.000,00 riconosciuta dal giudice penale. Con vittoria di competenze, onorari e spese di giudizio in caso di ingiusta opposizione”.

Rilevata la complessità delle questioni sollevate dalle parti, tali da rendere non praticabile l'istruzione deformalizzata di cui all'art. 702 bis c.p.c., all'udienza del 6.03.2023 veniva disposta la conversione del rito ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c.

Espletata una C.T.U. medico-legale al fine di accertare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore al sinistro e di quantificare gli stessi, in data 31.01.2025, il procedimento era trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Prima di esaminare il merito della controversia, è necessario premettere una ricostruzione della vicenda processuale penale che ha riguardato i fatti oggetto del presente procedimento.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 126 del 13.07.2021 emessa all'esito del rito abbreviato, ha condannato il convenuto alla pena di un anno di reclusione, riqualificando la condotta contestata di tentato omicidio ex art. 56 e 575 c.p. in danno all'attore in quella di lesioni personali ex art. 582 c.p., riconoscendo

le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione, nonché la diminvente dell'art. 89 c.p. Tale sentenza ha condannato altresì l'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore da liquidarsi in separato giudizio, concedendo una provvisoria di 3.000,00 euro (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, all. 6).

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 476 del 21.03.2022, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo l'attenuante della provocazione, riconoscendo le circostanze aggravanti dell'uso dell'arma e dei motivi ex art. 61 c.p., comma 1, n. 1, valutando l'equivalenza con le già concesse circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, all. 7).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29326/2023 emessa nel procedimento n. 34040/2022 r.g., ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno convenuto avverso la sentenza n. 476 del 21.03.2022 della Corte di Appello di Ancona (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, all. 8).

La sentenza emessa in secondo grado è, dunque, passata in giudicato.

Con riferimento all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, 651, comma 1, c.p.p., dispone: *"La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale"*.

Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.

Quanto al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale è noto, infatti, che l'accertamento dell'esistenza del reato da parte del giudice penale - che abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio - spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (cfr. Cass. Civ. 1835 del 2014).

Ne consegue che, a fronte di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, la ricostruzione storico-dinamica fatta dal giudice penale preclude un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Quest'ultimo può, invece, indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come – ad

esempio - il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (Cass. civ. n. 11117/2015).

Chiariti tali aspetti e passando, in concreto, al merito della controversia che ci occupa, la domanda proposta dall'attore è certamente da ricondurre nell'alveo dell'art. 2043 c.c., in forza del quale *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Dalla lettura documentazione in atti risulta evidente che la responsabilità del convenuto per il delitto di lesioni personali è stata accertata dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona, passata in giudicato.

In questa sede il convenuto, eccependo il concorso colposo dell'attore nell'evento dannoso, afferma che quest'ultimo lo avrebbe provocato iniziando la colluttazione, poi culminata nei colpi di arma da taglio inferti.

Al riguardo, occorre rilevare che tale condotta dell'attore è già stata oggetto di valutazione in sede penale; in particolare la Corte di Appello di Ancona ha escluso la provocazione da parte dell'attore alla luce della *"reazione eccessiva del [REDACTED]"* e della circostanza per cui *"i due avevano parlato e chiacchierato al bar insieme fino a poco tempo prima"*.

Alla stregua dei principi sopra richiamati tale elemento di fatto, già considerato nella sentenza penale passata in giudicato in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non può essere stravolto o diversamente ricostruito dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria, in quanto la valutazione effettuata dal giudice penale – giova ripeterlo - è vincolante nel presente giudizio.

La statuizione dell'esclusione della provocazione da parte dell'attore emessa in sede penale andrà, pertanto, senz'altro confermata anche in sede civile.

A ciò si aggiunga che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1227 c.c. non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (*ex multis*, Cass. civ., sez. VI, n. 6494/2023; Cass. civ., sez. III, n. 5679/2016; Cass. civ., Sez. III, 20137/2005).

In ogni caso, parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'asserita provocazione del danneggiato, essendosi limitata a produrre un video (tra l'altro, in bianco e nero, privo di audio e sfocato) dal quale non è possibile identificare le parti né ricostruire l'esatta dinamica della colluttazione, appena visibile sullo sfondo.

Passando, ora, alla quantificazione del danno, come anticipato, nel corso del presente giudizio, è stata espletata un'apposita consulenza tecnica al fine di valutare la consistenza del danno non patrimoniale subito da [REDACTED]

In particolare, il CTU, per mezzo di conclusioni metodologicamente corrette - avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari per l'espressione del giudizio tecnico - afferma che

“residuano attualmente esiti invalidanti di natura fisica, rappresentati dagli esiti cicatriziali all’emitorace sx, e psichica, riconducibili ad una sindrome post-traumatica da stress”, ritenendo sussistente l’invalidità temporanea assoluta (100%) per giorni 5, l’invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 20, una ITP al 50% per 20 giorni, una ITP per 15 giorni al 25 %, con postumi permanenti residuati nella misura del 13 – 14 %.

Posto ciò, ritiene questo giudice di dover far sostanzialmente proprie le conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato in corso di causa dal momento che le stesse risultano dedotte da un’attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, oltre che prive di vizi logici o giuridici.

Al riguardo, è priva di pregio l’affermazione del convenuto per cui *“la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno non riconosce il tentativo di omicidio ma il reato di lesione ex art. 582 aggravato dall’uso dell’arma /come sancito dalla riforma parziale della Corte di appello) ridimensionando totalmente l’ipotesi delittuosa e la conseguente entità del reato. Ciò determina una evidente diminuzione della possibile pretesa risarcitoria del ricorrente che deve essere parametrata all’ipotesi delittuosa riconosciuta nelle sentenze penali”*.

Tale affermazione risulta destituita di fondamento logico e giuridico in quanto l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere parametrato esclusivamente all’entità delle lesioni riportate dal danneggiato, indipendentemente dal delitto ascritto al convenuto.

Precisato quanto sopra e passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, in materia di danno non patrimoniale trova applicazione il meccanismo tabellare di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano.

Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.

In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell’originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell’età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l’efficienza psicofisica dell’attrice.

Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com’è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest’ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell’integrità dell’organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d’animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi

diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, da sempre condiviso da questo Tribunale, *“nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana”* (cfr. anche *ex multis* Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).

Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo *in pejus* rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se – *innanzitutto allegati* e, in secondo luogo - provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel *“vulnus”* arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione potrebbe

essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).

Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico *“il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (purpotendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellamente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)”* (così Cass. 15733/22).

In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata *“solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari”* e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).

Conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che, nel caso di specie, non sono state né provate, né allegate dalla parte attrice.

Il lamentato danno morale ed il lamentato danno esistenziale sono stati, infatti, ampiamente considerati dal CTU nella quantificazione percentuale dell'invalidità biologica permanente posto che, come visto, il consulente del Tribunale considerava, tra i postumi invalidanti residuati, anche l'accertata *“sindrome post-traumatica da stress”*.

A fronte di ciò ed in assenza di prova – anche indiziaria – dell'esistenza di ulteriori conseguenze rispetto a quelle che, un qualunque altro soggetto avrebbe patito a fronte delle medesime lesioni, non potrà essere riconosciuta all'attore alcuna personalizzazione così come non potrà essere riconosciuto il c.d. “danno morale”.

Ed infatti può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal consulente, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative che l'attore ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.

In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento dell'evento dannoso (41 anni) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 34.623,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità del 14% (tenendo conto dell'età dell'attore al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 3.091,34 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 1.725,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1.150,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 431,25 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);

Per un totale di € 38.504,25 attuali dovuto all'attore per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale. Somma da cui andrà detratto quanto già riconosciuto al danneggiato in sede penale e liquidato con la provvisoria.

Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario "devalutare" tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).

A tale importo deve aggiungersi il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, pari a complessivi € 1.896,90 per le spese mediche sostenute e documentate (ricorso, doc. 5).

Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed andranno calcolate in relazione al valore della causa, al numero ed all'importanza delle questioni trattate oltre che all'attività effettivamente svolta dal procuratore di parte attrice.

Inoltre, considerata la soccombenza, le spese della C.T.U. devono ricadere in capo al convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1735/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- Condanna il convenuto al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 35.504,25 (al netto della somma liquidata in sede penale a titolo di provvisoria) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 1.896,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7616,00 oltre il 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U.

Ascoli Piceno, 13.05.2025

Il Giudice
Enza Foti